

**Allegato C ad
atto n. 1635 di raccolta
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
L'ALTRO DIRITTO.**

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SU CARCERE, DEVIANZA E MARGINALITA'

Articolo 1

Denominazione - Sede - Durata dell'associazione

E' costituita in Firenze, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, l'Associazione denominata "L'ALTRO DIRITTO. CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SU CARCERE, DEVIANZA E MARGINALITA'".

L'associazione, che ha sede legale nel Comune di Firenze all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore, avvenuta in data 5/2/2003. L'associazione è inoltre iscritta al Registro Regionale delle persone giuridiche private dal 23/10/2006.

Articolo 3

Patrimonio

Il patrimonio iniziale dell'associazione è di 30.000 (trentamila) euro.

Articolo 4

Carattere e finalità dell'associazione

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui

alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione ha carattere volontario, è apartitica e aconfessionale.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci, che con terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

Nello specifico l'Associazione si propone di svolgere:

1) attività di riflessione teorica e di ricerca sociale sui temi dell'emarginazione sociale, della devianza, dell'esecuzione penale in carcere e in misura alternativa, sul funzionamento del carcere e delle altre istituzioni penali, sulla mediazione penale e dei conflitti sociali, sul governo dell'immigrazione, la tutela dei soggetti migranti, la tutela dei richiedenti protezione internazionale, la discriminazione, per nazionalità, genere e altri fattori, la tratta e lo sfruttamento lavorativo e la protezione delle loro vittime;

2) di mettere i risultati di queste riflessioni e ricerche a disposizione degli operatori sociali e giuridici e degli studiosi, con particolare attenzione ai giovani studiosi in formazione (laureandi, dottorandi, post-dottorandi).

L'Associazione si propone inoltre di collaborare con le istituzioni operanti nelle aree di suo interesse per l'organizzazione ed il miglioramento dei servizi offerti.

In particolare essa intende mettere le conoscenze tecniche e legali acquisite direttamente a disposizione di migranti, richiedenti protezione internazionale, soggetti discriminati, detenuti, soggetti comunque in esecuzione di pena, soggetti coinvolti in procedimenti penali, soggetti coinvolti in conflitti sociali, soggetti marginali, vittime di tratta e di sfruttamento lavorativo. Per la realizzazione di tali scopi, l'Associazione può, nei limiti dei mezzi patrimoniali disponibili per provvedervi, anche convenzionandosi con Enti Pubblici e privati, o partecipando a progetti e bandi, gestire in proprio, o tramite di altri da essa autorizzati, servizi di consulenza, assistenza legale e di accompagnamento rivolti ai soggetti indicati e di mediazione penale e sociale.

L'associazione si propone anche di agire in giudizio per la difesa degli interessi e dei diritti dei soggetti indicati.

L'associazione organizza infine corsi, iniziative, manifestazioni, pubblicazioni ed altre attività in genere per:

- diffondere i risultati delle ricerche e delle attività di documentazione attraverso l'organizzazione di convegni e seminari, il sito web dell'Associazione;

- offrire agli organi e le istituzioni, operanti negli ambiti d'interesse dell'Associazione, una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti;

- reperire i mezzi finanziari occorrenti per perseguire le finalità istituzionali, oltre che mediante raccolta fondi, mediante la partecipazione a bandi e progetti (anche internazionali o europei);

- elargire borse di studio per studiosi che rivolgono le proprie ricerche ai temi indicati precedentemente;

- ricevere ed effettuare donazioni ed elargizioni in denaro

od in natura, a condizione che le donazioni e le elargizioni in denaro ed in natura ricevute ed effettuate siano impiegate esclusivamente nell'attività istituzionale dell'Associazione, od in attività a questa affini o connesse;

- aderire, collaborare od affiliarsi ad altri enti operanti in settori analoghi, ovvero che abbiano oggetto e scopo simili od affine a quello dell'Associazione.

Articolo 5

Soci e libri sociali

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

I soci hanno tutti eguali diritti ed eguali doveri e si distinguono in:

- Soci Ordinari;
- Soci Onorari.

L'Ammissione dei Soci avviene su domanda degli interessati accompagnata da una lettera di presentazione sottoscritta da un componente del Consiglio Direttivo. La domanda dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo che delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Le iscrizioni decorrono dal 1° Gennaio dell'anno in cui la domanda viene accolta.

La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea.

La qualifica di socio ha carattere permanente e può venire meno solo per i seguenti motivi:

- morte dell'Associato;
- recesso da comunicarsi per iscritto via mail al Consiglio Direttivo con preavviso di tre mesi nel caso in cui il Socio abbia incarichi organizzativi o direttivi nell'Associazione; il Consiglio Direttivo delibera l'accettazione del recesso e ne dà comunicazione all'associato;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per avere tenuto un comportamento che arreca gravi danni materiali o morali all'associazione.

L'esclusione è decisa dal Consiglio direttivo dovrà essere comunicata via mail all'iscritto con la motivazione. L'associato escluso potrà presentare le proprie controdeduzioni. La deliberazione finale sarà presa dall'Assemblea, con voto segreto, solo dopo aver sentito le ragioni dell'interessato. Tutti i soci dovranno corrispondere una quota associativa annuale nella misura e nelle modalità stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre proporre all'Assemblea annuale dei Soci, la nomina di Soci Onorari, indicati tra personalità italiane e straniere che abbiano contribuito all'attività di ricerca e documentazione.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della Lista dei Soci.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo previo appuntamento da concordarsi, anche tramite mail, con un membro del consiglio direttivo. L'appuntamento deve essere preso entro un mese dalla richiesta.

Articolo 6

Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell'Associazione;
- l'Organo di controllo (o in sua assenza il Revisore);
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Comitato Scientifico.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 7

Assemblea dei soci

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione, regolarmente convocata e costituita rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed allo Statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i Soci iscritti da almeno tre mesi nel

Libro Soci alla data di convocazione dell'Assemblea. Ciascun socio ha diritto ad un voto e, fatta salva la possibilità di partecipare all'assemblea attraverso una piattaforma telematica, può rappresentare fino ad un massimo di tre altri soci mediante delega scritta.

Ogni socio, sia che abbia la qualifica di ordinario, che di onorario, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

I soci convocati in Assemblea ordinaria dal Consiglio almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, mediante mail diretta a ciascun socio, all'indirizzo comunicato all'iscrizione, dell'avviso di convocazione, almeno una settimana prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina e revoca del Presidente, dei componenti il Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo (o, in sua assenza, il Revisore), sulle modifiche statutarie e su quant'altro demandatole dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea può inoltre essere convocata sia in via ordinaria che in via straordinaria:

- quando il presidente ne ravvisa la necessità;
- su decisione del Consiglio Direttivo;
- quando almeno un decimo dei soci ne faccia richiesta.

All'Assemblea in sede ordinaria spettano, oltre quelli già enunciati, i seguenti compiti inderogabili:

- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulla esclusione degli associati;
- deliberare sulle attività svolte dall'Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario.

All'Assemblea in sede straordinaria spettano altresì i seguenti compiti:

- deliberare sullo scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza od impedimento, da un altro membro del Consiglio Direttivo nominato dall'assemblea. Il Presidente nomina un segretario scegliendo tra i membri dell'Assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci iscritti nel libro soci alla data di convocazione;
- in seconda convocazione senza alcuna limitazione al numero dei partecipanti.

Essa delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza della metà più uno di voti espressi. In caso di parità di voti, l'assemblea procede immediatamente ad una seconda votazione. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio direttivo non hanno voto.

L'Assemblea in sede straordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti di tutti i soci iscritti nel libro soci alla data di convocazione;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

Essa delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, in ogni caso, il voto favorevole dei tre quarti dei Soci, tanto in prima che in seconda convocazione, così come previsto dal comma terzo dell'articolo 21 del Codice Civile.

Articolo 8

Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione della Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il Consiglio Direttivo formato dai Soci, composto da un minimo di tre fino ad un massimo di undici membri nominati dall'Assemblea in sede ordinaria. La durata della carica è triennale e possono essere rieletti.

Tutti i membri del Consiglio direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Nel caso vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Di-

rettivo, i consiglieri rimasti provvedono alla nomina dei nuovi membri che permangono nella carica fino alla convocazione della successiva Assemblea ordinaria.

Il Consiglio nomina il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al Bilancio consuntivo e preventivo.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di mancanza, assenza od impedimento, da altro membro del Consiglio stesso. Per le deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità occorre il voto favorevole di chi presiede. Non è ammessa la rappresentanza.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto, sull'apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso compila, se lo ritiene opportuno il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Esso inoltre ha il compito di:

- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità, secondo le direttive dell'Assemblea;
- predisporre i bilanci da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che eccede l'ordinaria amministrazione;
- procedere all'iscrizione dei Soci, per accertarne la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi Soci;
- deliberare sull'adesione e la partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni primate, che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere fra i vari soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 9

Presidente dell'associazione

Il Presidente ha la firma sociale e rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti ed è rieleggibile.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, di cui fa parte e che presiede, e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Articolo 10

Segretario e tesoriere

Il Segretario ed il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo e decadono con esso, possono essere rieletti ed hanno compiti di amministrazione, coordinamento ed organizzazione operativa dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo potrà affidare le funzioni di Segretario e Tesoriere anche a due distinte persone, che non fanno parte dello stesso e anche che non siano soci, le quali opereranno disgiuntamente in base alle indicazioni fornite dal Consiglio stesso.

Articolo 11

Organo di controllo

L'Organo di controllo è monocratico ed è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o

su determinati affari.

Articolo 12

Revisore

Qualora l'Organo di controllo non venga nominato l'Assemblea nomina un Revisore legale per il controllo della gestione dell'Associazione.

Articolo 13

Comitato scientifico

I membri del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo e durano in carica sette anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto od in parte tra persone estranee all'Associazione. Il Consiglio Direttivo nomina uno di esse presidente del Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico ha la funzione di stimolo, consulenza e controllo dell'attività di ricerca e documentazione dell'Associazione, in particolare ha il potere di supervisione e controllo sul materiale da pubblicare a stampa a nome dell'Associazione, o da inserire sul sito web dell'Associazione stessa.

La trasmissione del materiale al comitato scientifico avviene a cura del Presidente, che provvede altresì alla sua convocazione quando lo ritiene opportuno e comunque almeno una volta l'anno.

Il Comitato si può riunire anche online.

L'attività svolta nell'ambito del Comitato Scientifico ha carattere volontario. Il Comitato potrà proporre al Consiglio direttivo l'organizzazione di corsi, seminari, incontri, convegni al fine di poter meglio perseguire gli scopi dell'Associazione.

Articolo 14

Patrimonio - Bilancio e Utili

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio è costituito in particolare:

- a) dalle quote di iscrizione degli anni in cui sono deliberate dall'Assemblea, e dai contributi volontari annuali dei suoi soci;
- b) da contributi e sovvenzioni di Enti Pubblici e Privati;
- c) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- e) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- f) proventi da attività diverse;
- g) attività di raccolta fondi;
- e) dalle quote derivanti dalla vincita di bandi e dalla partecipazione a progetti;

h) proventi delle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Il patrimonio sociale è indivisibile.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 15

Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione pubblica annualmente nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Articolo 16

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni al-

tro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Articolo 17

Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Articolo 18

Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 19

Clausola di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

firmato:

Sofia Ciuffoletti

Giacomo Pieraccini Notaio L.S.